

R.G. n



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
Sottosezione procedure concorsuali

Il Giudice delegato,
letti gli atti e verbali di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del

OSSERVA

Con ricorso depositato il _____ proponeva reclamo ex art. 110 c. 3 l. fall. chiedendo la revoca del decreto con il quale il Giudice delegato aveva ordinato al curatore il deposito del progetto di riparto in cancelleria e la sua trasmissione ai creditori, assegnando agli stessi il termine di giorni 15 per proporre reclamo.

La società reclamante, dichiarata fallita dal Tribunale con sentenza n. _____ fondava il proposto reclamo sulla base della seguente ricostruzione dei fatti:

_____ impugnava a mezzo reclamo ex art. 26 l. fall. la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presso la Corte d'Appello di Napoli;

La Corte d'Appello di Napoli rigettava il reclamo assumendo l'inammissibilità dello stesso, in quanto a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese avvenuta il _____ questa non è più esistente nel mondo giuridico con cessazione altresì dei suoi organi rappresentativi.

_____ impugnava la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, assumendo che in sede prefallimentare opera una *fictio iuris* in caso la società sia stata cancellata dal registro delle imprese, per effetto della quale la società sia pure estinta conserva la propria legittimazione a resistere nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di fallimento. La società impugnava altresì la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Napoli deducendo



l'insussistenza della legittimazione del P.M. e l'insussistenza dello stato di insolvenza.

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. _____ accoglieva il primo motivo di ricorso relativo all'inammissibilità del reclamo, in quanto in applicazione dell'art. 10 l. fall., la società estinta conserva la propria legittimazione a contraddire nella procedura concorsuale e rinviava il procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Orbene, il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli non veniva riassunto da alcuna delle parti, sicché nella prospettazione della società _____ in applicazione del principio generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento. La conclusione ivi proposta è stata fondata dalla reclamante su di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 10.02.2020, n. 3022) secondo la quale *in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento*".

Secondo la reclamante, pertanto, per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, la sentenza dichiarativa di fallimento sarebbe divenuta inefficace e con essa sarebbero stati travolti gli atti successivi, compreso il decreto avete ad oggetto l'ordine di deposito del primo riparto e la sua trasmissione ai creditori.

Sulla scorta di tali rilievi, _____ concludeva per l'accoglimento del reclamo e per la conseguente revoca del decreto impugnato.

Con memoria difensiva depositata il _____ si costituiva il Fallimento

_____ il quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva in capo alla società. Ciò in quanto la curatela osservava come ai sensi dell'art. 110 c. 3 l. fall. possono proporre reclamo avverso il progetto di riparto unicamente i creditori e non anche il fallito, escluso dai soggetti legittimati ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 36 l. fall.



Sempre in via preliminare, la costituita curatela eccepiva l'improcedibilità del reclamo proposto perché l'art. 36 l. fall. prevede esclusivamente il diritto dei creditori di impugnare il piano di riparto e non certo – come invece fatto dalla reclamante – l'ordine del GD di deposito del piano di riparto parziale, non soggetto neppure a reclamo ex art. 26 l. fall. Ancora, la curatela eccepiva l'inappropriatezza dello strumento processuale utilizzato, posto che il reclamo ex art 110, comma 3 l. fall. può avere ad oggetto solo le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, che il giudice delegato deve limitarsi a risolvere e le violazioni di legge che siano state, in tesi, perpetrate e non certo la sorte della prosecuzione della procedura fallimentare.

Nel merito, il Fallimento eccepiva l'infondatezza del reclamo proposto, osservando come la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione richiamata da parte avversa non possa essere condivisa posto che come sempre affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per rimuovere gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento occorre una pronuncia espressa di revoca passata in giudicato, tanto è vero che la stessa pronuncia n. 3022/2022 afferma *è indubbio che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento possono essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello status di fallito, sia quanto agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio in giudicato della successiva sentenza di revoca, mentre anteriormente a tale momento può provvedersi soltanto alla sospensione dell'attività liquidatoria.*

La curatela reclamata evidenziava, inoltre, l'esistenza di pronunce di segno contrario a quella invocata dalla società reclamante, dalle quali emergeva il principio di segno contrario in virtù del quale *Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi dell'art. 18 legge fall., l'eventuale estinzione del giudizio di rinvio non determina l'inefficacia automatica della sentenza di fallimento stessa, la quale richiede un formale provvedimento di revoca o di caducazione per esaurire i propri effetti* (cfr. Cass. n. 40860/2024).

Inoltre, pur a voler accedere alla tesi del reclamante, l'interesse alla riassunzione spettava al più al Liquidatore della società, rimasto per contro inerte non avendo proceduto né a riassumere il giudizio né a formulare istanza in tal senso.

In subordine, la curatela eccepiva che pur a voler concludere nel senso dell'accoglimento del reclamo, l'attivo fallimentare realizzato avrebbe dovuto essere



distribuito unicamente ai creditori concorsuali, onde alcuna restituzione dello stesso potrebbe essere effettuata in favore della società fallita, stante altresì l'assenza di domande in tal senso.

In definitiva, il fallimento concludeva per il rigetto del reclamo, con vittoria di spese di lite.

1. Sul merito.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato per quanto di ragione.

Ritiene il GD che la decisione nel merito della controversia consenta l'applicazione del principio della ragione più liquida in virtù del quale il Tribunale può *sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre* (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione di tale principio, che trova la propria fonte negli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi che il giudice possa esaminare un motivo di merito, idoneo a definire il giudizio, anche in presenza di una questione preliminare quale quella in punto di legittimazione a proporre il reclamo da parte della società fallita.

La reclamante muove dall'assunto per il quale a seguito dell'accoglimento del ricorso per Cassazione e al rinvio dinanzi alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame della questione, la mancata riassunzione del giudizio avrebbe determinato l'inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento con la quale sarebbero travolti tutti gli atti successivi.

Nell'effettuare tale ricostruzione, la società cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 3022 del 2020, la quale nel ritenere applicabile alla materia fallimentare l'art. 393 c.p.c. ha cassato il decreto emesso dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 26 L.F., che aveva rigettato l'istanza di chiusura del fallimento in un caso in cui, confermata la sentenza di fallimento da parte della Corte d'Appello, la Corte di Cassazione aveva disposto la cassazione con rinvio della pronuncia di quest'ultima, ma il giudizio di rinvio era stato dichiarato estinto. L'art. 393 c.p.c. dispone quanto segue: *la riassunzione non avviene*



entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la

riproposizione della domanda”. Secondo la dottrina, la disposizione in esame, introdotta dal legislatore del 1940, ha chiarito che *«la cassazione di una sentenza di appello, pur comportando la sua eliminazione come decisione del caso concreto, ne mantiene intatto quell' “effetto sostitutivo”, che impedisce alla pronuncia di primo grado di “risorgere” e passare in giudicato»*. Orbene, parte della dottrina, dunque, muovendo dalla scelta di fondo che la norma presuppone, ha ritenuto che l'art. 393 c.p.c. dovesse avere portata applicativa generalizzata, a prescindere dal contenuto e dalla “giustizia” della sentenza di appello, in quanto tale sentenza è sempre sostitutiva rispetto a quella di primo grado. Altra parte della dottrina, ha distinto tra il giudizio di rinvio con funzione “prosecutoria” e il giudizio di rinvio con funzione “restitutiva” concludendo nel senso che solo nel primo caso si potrebbe applicare l'art. 393 c.p.c., mentre nel secondo dovrebbe trovare applicazione l'art. 338 c.p.c.. Altri ancora escludono dal novero dell'art. 393 c.p.c. alcune eccezionali ipotesi in cui la sentenza di appello, vuoi per via del suo contenuto o per i vizi da cui è affetta, non sarebbe idonea a caducare la decisione di primo grado, sicché la norma da applicare sarebbe l'art. 338 c.p.c..

La Suprema Corte da parte sua intervenuta a Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. 22.02.2010 n. 4071) a dirimere un contrasto giurisprudenziale relativo alle sorti del decreto ingiuntivo a seguito dell'estinzione del giudizio di rinvio, hanno affermato che *«non potrebbe acquisire efficacia di giudicato una sentenza che, essendo ormai sostituita dalla sentenza d'appello, rimane anch'essa travolta dalla cassazione della decisione sostitutiva»*, rinvenendo, così, nell'effetto sostitutivo prodotto dalla sentenza di appello la ragione che giustifica la predetta disposizione. Ne deriva che secondo la Suprema Corte di Cassazione l'art. 393 c.p.c. opera allorché la sentenza del giudizio di appello (cassata con rinvio) sia sostitutiva di quella di primo grado e ciò tanto che la riformi tanto che la confermi.

Il criterio distintivo per comprendere se l'intero processo debba considerarsi caducato quale conseguenza dell'estinzione del giudizio di rinvio è da individuarsi nell'esistenza



di una pronuncia che abbia sostituito il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 16 agosto 2024, n. 22874; Cass., Sez. III, 23 aprile 2020, n. 8114).

Tale impostazione non può operare quando oggetto di reclamo sia la sentenza dichiarativa di fallimento, perché a differenza di quanto accade nel processo civile, sotto la vigenza della legge fallimentare l'unico organo al quale è demandata la dichiarazione di fallimento è il Tribunale. Ne consegue che la Corte di Appello può revocare il fallimento, perché accerterà la insussistenza dei suoi presupposti, ma non potrà mai dichiararlo, ove ritenga che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto l'insussistenza di essi. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, *l'art. 22 L.F. a questo proposito impone alla Corte di rimettere gli atti al Tribunale. Possiamo in altri termini dire che, per perspicua previsione di diritto positivo, al Tribunale spetta inderogabilmente in via esclusiva l'accertamento positivo e la potestà decisoria circa la sussistenza dei requisiti di fallimento, laddove alla Corte d'Appello spetta, insieme con il Tribunale, l'accertamento negativo, con corrispondente potestà decisoria, circa la sussistenza dei requisiti di fallimento ovvero l'accertamento positivo circa tale sussistenza, ma senza corrispondente potestà decisoria, che spetta al Tribunale. Questo specifico regime ha peraltro consentito alla Corte di Cassazione di sostenere che, nella procedura pre-fallimentare, la Corte d'Appello rimetterà la causa al Tribunale anche oltre i casi specificamente e tassativamente individuati agli articoli 353 e 354 c.p.c., potendo estendere questo potere di rimessione ogniqualvolta sussista ancora uno spazio per deliberare affermativamente in ordine al fallimento di un'impresa (cfr. Trib. Napoli, 27.11.2020).*

Del resto, nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 169/2007 di riforma del regio decreto n. 267/1942 si legge che l'introduzione del reclamo quale «mezzo tipico di impugnazione dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, quale che ne sia la forma» dipende dalla scelta di «escludere l'applicabilità della disciplina dell'appello dettata dal codice di rito e assicurare l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione, com'è necessario attesi il carattere indisponibile della materia controversa e gli effetti della sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo *status* del fallito». Che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento previsto dall'art. 18 l. fall. sia differente dall'appello lo si rinviene soprattutto al divieto dei *nova* in appello



contemplato dall'art. 345 c.p.c. ed escluso dalla giurisprudenza in sede di reclamo. Le pronunce della giurisprudenza di legittimità, infatti, depongono nel senso per cui il fallito possa dedurre di fronte al giudice del reclamo fatti non dedotti né rilevati d'ufficio di fronte al giudice di primo grado (Cass., 22 giugno 2016, n. 12964), così come vengono ammesse nuove prove, sia su istanza di parte sia d'ufficio (Cass. 12 gennaio 2017, n. 613). Può pertanto affermarsi che il reclamo previsto dall'art. 18 l. fall. non può essere assimilato al giudizio di appello soprattutto perché manca quell'effetto sostitutivo della sentenza di rigetto del reclamo che giustificerebbe l'applicazione dell'art. 393 c.p.c. In definitiva, nella vigenza della legge fallimentare, la sentenza emessa all'esito del giudizio di reclamo proposto ai sensi dell'art. 18 l. fall. non è idonea ad essere sostitutiva della sentenza dichiarativa di fallimento che dunque permane fino alla chiusura della procedura concorsuale, salvo che intervenga espressa revoca della stessa da parte del giudice civile (cfr. Cass. 11.07.2024, n. 40860).

In considerazione della complessità della questione e degli orientamenti contrastanti, le spese del giudizio sono interamente compensate.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo;

Compensa le spese del giudizio.

Santa Maria Capua Vetere, 4.08.2025

Il Giudice delegato

Marta Sodano

